

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ E DELLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI
DEGLI ENTI DIOCESANI E DEGLI ENTI PARROCCHIA SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE
CANONICA DELLA

ARCIDIOCESI DI CATANIA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD RCG DIOC UNICA CT 2 – ED. 08/2022)
sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app   

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.

SOMMARIO

GLOSSARIO

| | |
|------------------------------------|---|
| TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE | 3 |
|------------------------------------|---|

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

| | |
|---|---|
| NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE | 7 |
|---|---|

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

| | |
|--|----|
| 1. Cosa è assicurato | 12 |
| 2. Estensioni sempre operanti | 12 |
| 3. Condizioni di operatività | 17 |
| 4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura | 18 |

OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

| | |
|------------------|----|
| CHE OBBLIGHI HO? | 21 |
|------------------|----|

GLOSSARIO

GLOSSARIO

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA DI REONSABILITÀ CIVILE

A

Arcidiocesi

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale dell'Arcivescovo di Catania.

Assicurato

L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione canonica dell'Arcivescovo di Catania, gli Enti non Ecclesiastici controllati (**ESCLUSO il seminario**), partecipati o collegati con la Arcidiocesi e gli Enti Parrocchia della Arcidiocesi risultanti dall'annuario Diocesano.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

C

Chiesa

Fabbricato, o porzione di fabbricato, dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico, compreso il campanile anche se non intercomunicante.

Collaboratori volontari

Coloro che per adesione ideale svolgono a favore dell'Ente Diocesano/Parrocchia e per il perseguimento dei fini istituzionali di questa, tutte le attività loro proprie a titolo gratuito, senza vincolo di orario, né di dipendenza gerarchica.

Per attività si intendono quelle:

- ecclesiali ed educative (quali ad esempio l'animazione liturgica, la catechesi)
- caritativo – assistenziali (visita ai malati, assistenza agli anziani)
- di carattere ausiliario a servizio dell'Ente Diocesano/Parrocchia (pulizia della Chiesa, gestione del bar parrocchiale, manutenzione ordinaria)

Comunicazioni (alla Società)

Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.

Contraente

La Arcidiocesi di Catania, che ha sottoscritto il contratto di assicurazione nella persona del proprio Legale Rappresentante.

Contratto (assicurativo)

Contratto di assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

D

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Durata

Periodo di tempo determinato concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.

E

Ente Ecclesiastico diocesano

Ente soggetto alla giurisdizione pastorale del Vescovo di ????, escluse Parrocchie, ed avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

F

Franchigia

La parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.

Fabbricati

Le opere edili di pertinenza dell'Assicurato/Contraente compresi infissi, impianti idrici, igienico sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, campane e relativo castello, impianti d'organo, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato, considerati immobili per natura e destinazione, quali, a titolo esemplificativo: pensiline, tettoie, recinzioni in muratura, cancellate, cancelli.

Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, mosaici, statue ed opere d'arte facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato integrati stabilmente anche nelle facciate esterne dello stesso, compresi, a titolo esemplificativo, capitelli, bassorilievi, monoliti, portali e statue.

Si intendono escluse le lastre di vetro aventi particolare valore artistico di valore singolo superiore a euro 2.500.

Se l'Assicurato/Contraente occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui detta porzione è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune. Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile interamente di sua proprietà, l'assicurazione è operante sull'intera costruzione edile.

I fabbricati assicurati sono quelli di proprietà dell'Assicurato/Contraente, o di proprietà di terzi, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.

I

Indennizzo

La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

O

Oratorio

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa.

P

Parrocchia

L'Ente Ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Parti

Il Contraente/Assicurato e la Società.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

R

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività simili

S**Scoperto**

La parte di danno liquidabile (in base alle norme di polizza), espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE

In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO PREMIO

Il contratto ha durata triennale, dalle ore 24 del 5 settembre 2022 al 5 settembre 2025

Il Contraente e la Società concordano che il premio annuo, comprensivo di imposte, per ciascuna annualità viene determinato nei termini seguenti :

dal 6 settembre 2022 al 5 settembre 2023: € 25.000 (euro venticinquemila)

dal 6 settembre 2023 al 5 settembre 2024: € 35.000 (euro trentacinquemila)

dal 6 settembre 2024 al 5 settembre 2025: € 43.000 (euro quarantatremila)

Per le annualità successive a far data dal 5 settembre 2025, il premio annuo, comprensivo di imposte, sarà di € 43.000 (euro quarantatremila).

A fronte delle condizioni economiche pattuite, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi 2 anni di durata contrattuale.



ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.



COME EFFETTUA I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.

ART. 3 PROROGA DEL CONTRATTO – DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.



Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

LA DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'ALTRA PARTE:

- mediante raccomandata A.R.
- inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. 5 "Premio pagato e non goduto".

ART. 5 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P \cdot GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

GR = giorni residui di copertura.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

D = durata totale (in giorni) della copertura.



ESEMPIO

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}$.

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021} = 153$.

$D = 365 \text{ giorni}$.

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}$.

ART. 6 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente/Assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- **augmenta** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiara** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **adopera a giustificazione** mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- **sottrae**, occulta o manomette i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modifica** o altera le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo;
- **aggrava** e/o altera gli indizi del reato.



La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. 7 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE

QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.



La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che al di fuori dei casi indicati alle lettere a. e b. **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

ART. 8 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.

ART. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 c.c., con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO



Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.



COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto è competente il foro ove il Contraente ha la sede oppure la residenza o il domicilio elettivo.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

1 – COSA È ASSICURATO

ART. 15 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente

- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o dalle ASL secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

2 - ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 15.1 GESTIONE ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La garanzia R.C.T. vale per:

- 1) **l'esercizio del culto** e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico ovunque svolta;
- 2) **l'esercizio degli uffici dell'Ente Diocesano/Parrocchia**, compresi i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti. A tal proposito, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del massimale di polizza per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni conseguenti a perdite patrimoniali.
Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga delle definizioni di polizza, per sinistro si intende "la richiesta di risarcimento per danni per i quali è prestata l'assicurazione".
La presente garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di effetto dell'assicurazione stessa;
- 3) l'esercizio degli **oratori e dei corsi di catechesi**, gestiti anche presso sedi non Parrocchiali, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività dell'oratorio e/o Parrocchiale, affidati dall'Assicurato/Contraente anche a minorenni, e al relativo svolgimento eseguito da questi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
- 4) la **sorveglianza e assistenza temporanea di minori** per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai punti 1) e 3);
- 5) **l'accompagnamento di persone** ferma l'**ESCLUSIONE** dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;

- 6) è compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per portatori di handicap in genere.
- 7) ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche o, comunque, da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti;
- 8) l'esercizio di attività sportive in genere, ovunque, anche in palestre o campi di terzi, il rischio della partecipazione a tornei o gare delle varie attività svolte, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato;
- 9) proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere; sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato limitatamente ai danni corporali.
- 10) le **attività sportive** svolte in ambito diocesano, compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità, compreso l'esercizio e/o gestione, sempre in ambito diocesano, di campi sportivi, spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;
- 11) le attività svolte da incaricati dall'Ente Diocesano/Parrocchia a scopo **caritativo o benefico**, comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti e altri oggetti di recupero;
- 12) l'inosservanza della norme previste dal **D.lgs. n° 81 del 9 aprile 2008** e successive modifiche e/o integrazioni per i danni cagionati a terzi, esclusi i prestatori di lavoro utilizzati dall'Assicurato/Contraente;
- 13) attività ricreativa e giochi relativi;
- 14) gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per soggiorni in genere purché compiuti in forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (**ESCLUSI** il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i campeggi fissi e/o mobili, compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi medesimi;
- 15) organizzazione di manifestazioni a carattere liturgico sia interna che esterna, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, conferenze, concerti, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere;
- 16) l'esercizio occasionale **dell'attività scoutistica** svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato / Contraente.
L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica escursionistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sport sci da neve, esclusi il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo. La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio;
- 17) la proprietà e l'uso di **macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande**, le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, ferma l'**ESCLUSIONE** dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;

- 18) l'esercizio di **attività a scopi assistenziali**, comprese quelle infermieristiche purché eseguite da persona regolarmente abilitata ai sensi di Legge, svolte in Parrocchia o al domicilio degli assistiti;
- 19) i danni a **mezzi di trasporto sotto carico o scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

- 20) i danni cagionati a terzi, ai sensi **dell'articolo 2049 del Codice Civile**, da dipendenti, compresi eventuali prestatori di lavoro questi ultimi in:

- regime di somministrazione (D.lgs n. 276 del 10/09/2003) e successive modifiche;
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Legge n. 335 del 8/8/1995) e successive modifiche;

in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato/Contraente o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surroga della Società nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dal successivo Art. 15.6 "Responsabilità personale dei prestatori di lavoro".

La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;

- 21) la proprietà e/o funzionamento **dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario**, anche installati su veicoli a motore, ferma l'**ESCLUSIONE** dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;

- 22) la proprietà, l'uso e l'installazione **di insegne, attrezzature e cartelloni** pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente di detti lavori.

ESCLUSIONI

Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- 23) a parziale deroga di quanto disposto alla lettera D) dall' art. 20 - "Esclusioni e limitazioni", la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con **ESCLUSIONE** comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso.

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Copertura | 100.000 euro per anno assicurativo |
|-----------|------------------------------------|

- 24) a parziale deroga della lettera i) di cui all'art. 20 - "Esclusioni e limitazioni" la garanzia è operante per i danni sofferti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile.

ESCLUSIONI

Non sono compresi i danni:

- alle cose non consegnate;
- agli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute
- causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

| | |
|-----------|--------------------------|
| Copertura | 30.000 euro per sinistro |
|-----------|--------------------------|

- 25) **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture.

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Copertura | 50.000 euro per anno assicurativo |
| Scoperto | 10% |

26) campi elettromagnetici.

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Copertura | 50.000 euro per anno assicurativo |
|-----------|-----------------------------------|

ART. 15.2 PROPRIETÀ, CONDUZIONE, POSSESSO E CUSTODIA

L'assicurazione comprende:

- i danni di cui le Parrocchie assicurate debbano rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati in genere, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.
- i danni di cui gli Enti Diocesani debbano rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati indicati nella scheda tecnica di polizza, in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente.

Per fabbricati s'intende il complesso di uno o più corpi di edifici contigui e/o comunicanti adibiti ad usi civili o religiosi quali:

- chiese, campanili, canoniche, cappelle,
- oratori, scuole, seminari,
- colonie, case per ferie,
- cinema, teatri, **sale riunioni ed opere parrocchiali e/o diocesane in genere,**
- **campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, piscine, attrezzature sportive in genere ed i relativi impianti ad esclusione di tribune e di attività commerciali.**

Sono compresi infissi, impianti idrici, igienico - sanitari, termici, elettrici e/o elettromeccanici e/o elettronici, di condizionamento, impianti per il suono automatico delle campane, altre installazioni e impianti al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura e destinazione, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze.

Si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, affreschi, statue ed opere d'arte non aventi valore artistico, facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, compresi gli oggetti d'arte, quali ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.

Se l'Assicurato/Contraente occupa anche solo una porzione della costruzione edile di sua proprietà, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dall'intera proprietà della costruzione edile.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte che l'assicurato dichiara essere in buone condizioni di stato d'uso e manutenzione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi da:

- fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fogne** purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento;

| | |
|-----------|---|
| Copertura | 500.000 euro per annualità assicurativa |
| Scoperto | 10% |

- b. **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, dei Fabbricati assicurati affidati a imprese terze. L'assicurazione vale per la responsabilità che fa capo all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di **committente** ed opera alla condizione che l'Assicurato/Contraente abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione ed il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche od integrazioni e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la **morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

ART. 15.3 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL PARROCO, DEI SACERDOTI COAUDITORI E DEI COLLABORATORI

La garanzia comprende:

- a. la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti, Parroci, Religiosi/e, Diaconi, Seminaristi per lo svolgimento **dell'attività da questi effettuata presso l'Ente** Diocesano o presso la Parrocchia;
- b. la responsabilità civile personale derivante **al Parroco pro-tempore**, nonché ai **Sacerdoti** coadiutori fissi e regolarmente incaricati, sia per lo **svolgimento dell'attività di insegnamento** presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, sia, nell'ambito **della vita privata**, da fatto proprio o delle persone delle quali debbano rispondere (familiari o domestici). L'assicurazione copre altresì la responsabilità civile derivante ai familiari conviventi con il Parroco o con i Sacerdoti coadiutori fissi per fatti della vita privata;
- c. la responsabilità civile personale derivante a **preposti e/o collaboratori incaricati** dall'Ente Diocesano o dal Parroco pro-tempore durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'Assicurato/Contraente.

ART. 15.4 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- d. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Organizzazione o Associazione assicurata, per le quali è prestata l'assicurazione;
- e. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, no inferiore al 5%.



Il Contraente deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ESCLUSIONI

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni conseguenti a **malattie professionali**.

ART. 15.5 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO IN REGIONE DI SOMMINISTRAZIONE

La Società, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, limitatamente a quanto previsto al precedente Art. 15.4 "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), lettera a) nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del D. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche, di prestatori di lavoro in regime di somministrazione che esercitano la propria attività presso l'Assicurato/Contraente.

Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del Codice Civile, si conviene, a parziale deroga dell'art. 23 "Persone non considerate terze" lettera c) di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

ESCLUSIONI

La garanzia non copre la responsabilità per i danni conseguenti a **malattie professionali**.

ART. 15.6 RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAL D. LGSL. 81/2008

La garanzia R.C.O. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi del D. LGS n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni per i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati ai dipendenti dell'Assicurato/Contraente e ai prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati a norma di Legge.

3 – CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. 16 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale:

- per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei;
- per i fabbricati sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino posti nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza.

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 17 CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

La garanzia R.C.T. è operante a condizione che i fabbricati siano:

- in buone condizioni di stato d'uso e di manutenzione;
- in uso e nella oggettiva disponibilità dell'Assicurato/Contraente e che le competenti Autorità non abbiano emanato, per i fabbricati medesimi, specifica Ordinanza di Inagibilità. Nel caso di emanazione da parte dell'Autorità competente di Ordinanza di Inagibilità dei fabbricati per cause di forza maggiore, per operazioni di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, l'assicurazione degli stessi, per il periodo di operatività di tale Ordinanza, si intende nulla e priva di ogni effetto.

ART. 18 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società Cattolica di Assicurazioni rinuncia al diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, responsabili del sinistro, salvo che l'Assicurato non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa.

ART. 19 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da parte della Società e del Contraente/Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e

convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

4 – COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. 20 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

A) CONSEGUENTI A:

1. interruzione, impoverimento o deviazione di **sorgenti e corsi d'acqua**;
2. alterazione od impoverimento di **falde acquifere, di giacimenti minerari** ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
3. **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;
4. svolgimento di **attività mediche, esercizio di ospedali, case di cura, cliniche, residenze sanitarie assistite, ambulatori medici**;
5. **svolgimento di attività infermieristiche salvo quanto previsto all'art. 15.1 "Gestione ed esercizio dell'attività" nr. 18**;
6. malattie professionali

B) CAUSATI:

1. alle **opere in costruzione** e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
2. alle cose che l'Assicurato **detenga o possieda** a qualsiasi titolo;
3. alle cose **trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate**;
4. ai **mezzi di trasporto** sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;
5. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
6. a condutture ed impianti sotterranei;
7. cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
8. a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
9. a **terreni, colture ed impianti fissi** concessi agli organizzatori nonché al luogo di effettuazione della manifestazione stessa;



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

C) CAUSATI DA O DOVUTI A:

1. **proprietà o uso di**:
 - a. **veicoli** a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - b. **natanti** a motore;
 - c. **aeromobili**;
 - d. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da **persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
2. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; salvo quelli derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture;
3. **furto**;
4. prodotti e cose in genere **dopo la loro messa in circolazione**;

5. opere e installazioni in genere **dopo l'ultimazione dei lavori**;
6. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi **dopo l'esecuzione dei lavori**;
7. **proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata**;
8. gestione di **parcheggi**;
9. derivanti da detenzione o impiego di **esplosivi**;
10. **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
11. estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di **asbesto**;
12. uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
13. violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
14. **guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
15. qualsiasi attività svolta all'interno delle **aree riservate al personale dell'aeroporto** (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, piste, zona carico e scarico bagagli, torri di controllo, aree di imbarco, hangar, depositi);
16. **gare** con impiego di veicoli e natanti a motore, nonché gare ciclistiche;
17. da **lavori edili** rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n° 494 del 1996, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;
18. da **mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico** e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;
19. dall'esercizio di **attività imprenditoriali, aziendali o di servizi** anche a scopo assistenziale;
20. derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;
21. derivanti direttamente o indirettamente da:
 - organismi geneticamente modificati (OGM);
 - tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - muffe tossiche, funghi o batteri.

D) A COSE ALTRUI derivanti da **incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

ART. 21 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI



NON SONO CONSIDERATI TERZI:

- a. Il parroco pro-tempore e/o il Legale Rappresentante di Enti per i quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera che segue;
- b. i genitori del Legale rappresentante nonché il coniuge, i genitori ed i figli del Legale Rappresentante degli Enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
- c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza anche occasionale con l'Assicurato/Contraente subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d. i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

A parziale deroga della lettera b) i Collaboratori Volontari sono considerati terzi per i danni indennizzabili a termini di polizza da cui derivino:

- morte;
- lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale.
- danni a cose di loro proprietà

ART. 22 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.**

ART. 23 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

L'assicurazione opera fino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza.



Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se acquistata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

ART. 24 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

| GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTO/FRANCHIGIA |
|--|---------------------------------|--|
| Massimale complessivo RCT/RCO | € 5.000.000 | |
| RCT- Danni a persone decedute o ferite | € 5.000.000 | |
| RCT- Danni a cose | € 5.000.000 | franchigia € 2.000 cose di proprietà di Collaboratori e Volontari avvenuti in occasione della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione |
| RCO - Danni a persone decedute o ferite | € 5.000.000 | |
| Esercizio degli uffici | € 50.000 per anno assicurativo | |
| Danni da incendio | € 100.000 per anno assicurativo | |
| Danni alle cose consegnate ex art. 1784C.C. | € 30.000 per sinistro | |
| Inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture | € 50.000 per anno assicurativo | scoperto 10% |
| Fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fogne | € 500.000 per anno | scoperto 10% |
| Campi elettromagnetici | € 50.000 per anno assicurativo | |

ART. 25 FRANCHIGIE

Per i danni a cose di proprietà dei Collaboratori Volontari, avvenuti in occasione della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, si applica una franchigia fissa pari a € 2.000.

OBBLIGHI E INTERVENTI IN CASO DI SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Sono riassunte le modalità di denuncia, determinazione e liquidazione del sinistro.

Di seguito sono esposte in modo chiaro le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

CHE OBBLIGHI HO?

ART. 26 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** alla Società ogni atto giudiziario relativo agli eventi assicurati a lui notificato;
5. **collaborare** con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa.

ART. 27 COME DENUNCIARE IL SINISTRO



“COME DENUNCIO IL SINISTRO?”

IN CASO DI SINISTRO IL CONTRAENTE O L'ASSICURATO DEVE:

1. **Entro 3 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare il sinistro (ai sensi dell'art. 1913 c.c.) in una delle seguenti modalità:**

- **Comunicando per iscritto** all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società:
 - la data, l’ora e il luogo del sinistro;
 - la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze;
 - il nominativo di eventuali terzi danneggiati;
 - il nominativo di eventuali testimoni;
 - la descrizione dei beni danneggiati o sottratti e l’indicazione, anche approssimativa, dell’ammontare del danno;
 - il numero di polizza e il nominativo del Contraente.
- **Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito [www. cattolica.it](http://www.cattolica.it) alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste.**



Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato **deve avvisare ciascun assicuratore**, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore.

Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l’Assicurato non è in grado di adempiere a questi obblighi, sarà ritenuto valido l’avviso di sinistro dato da un familiare o da altra persona.

ART. 28 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente e/o Assicurato, nominando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.

La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere in giudizio all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ESCLUSIONI:

La Società **non risponde di spese** sostenute dall’Assicurato per:

- legali o tecnici che non siano da essa designati;
- multe o ammende;
- spese di giustizia penale.

ART. 29 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora nell’esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno e ne richieda l’integrazione, **il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori.**

Liquidazione del sinistro

La Società, si impegna a procedere alla liquidazione **entro 30 giorni** dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato/Danneggiato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o

ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 c.c. e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Laddove sia stato aperto un **procedimento giudiziario** a carico del Contrente e/o dell'Assicurato relativamente al sinistro **è facoltà della Società posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.**

APPENDICE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE ALL'ASSICURATO DALLA
PROPRIETA' DEI FABBRICATI VINCOLATI
CON PREMIO ESENTE DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA

Resta convenuto che per i beni mobili e immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente assicurato abbia sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), facente parte integrante dell'atto contrattuale.

A) IL LEGALE RAPPRESENTANTE È IN POSSESSO DEL DECRETO DI VINCOLO:

“Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico riportati nell'allegato elenco, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che i beni ad esso relativi sono compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato.”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

B) IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON È IN POSSESSO DEL DECRETO DI VINCOLO:

“Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico, dichiara che i beni soggetti a Vincolo non sono ancora compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientrano nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni.”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____, il |__|_|_|

SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
s.p.a.

Agenzia Generale di

.....

